



COPIA

# Comune di Pievepelago

## Provincia di Modena

Oggetto: **Rideterminazione aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU anno 2012. Modifica delibera C.C.n. 11 del 23/04/2012**

### Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.23 DEL 29/09/2012

L'annoduemiladodici, addì **ventinove** del mese di settembre alle ore 9.30, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

|    |                        | Presenti | Assenti |
|----|------------------------|----------|---------|
| 1  | Ferroni Corrado        | X        |         |
| 2  | Merola Rachele         | X        |         |
| 3  | Micheli Maurizio       | X        |         |
| 4  | Nardini Orazio         | X        |         |
| 5  | Picchiotti Rosaria     | X        |         |
| 6  | Vanoni Milena          | X        |         |
| 7  | Pasquesi Fabio         | X        |         |
| 8  | Preti Erika            |          | X       |
| 9  | Gianni Linda           |          | X       |
| 10 | Pollastrini Paolo      |          | X       |
| 11 | Mordini Gabriele       | X        |         |
| 12 | Botti Orlando          | X        |         |
| 13 | Cassettari Christopher | X        |         |
|    |                        | 10       | 3       |

Assiste alla seduta il Sig. Giovanelli Giampaolo Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## **DELIBERA N. 23 DEL 29/09/2012**

Oggetto: Rideterminazione aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU anno 2012. Modifica delibera C.C.n. 11 del 23/04/2012.

- Presenti all'appello nominale.....n. 10
- Presenti alla votazione.....n. 10

Relazionano Picchietti e Sindaco. Il presente punto viene illustrato assieme ai punti 1 e 3 all'ordine del giorno.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Visti**

- Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale propria (d'ora in poi anche IMU) con decorrenza dall'anno 2014;
- L'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

#### **Richiamata**

- La deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 23/04/2012 con la quale il Comune di Pievepelago aveva provveduto ad approvare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l'anno 2012 sulla base di quanto previsto dalla normativa allora in vigore;

#### **Atteso che:**

- la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:
  - a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
  - b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992;
  - c) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
  - d) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
  - e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);
  - f) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
  - g) è stata data ai comuni la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce residenza in casa di riposo nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
  - h) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:
    - 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);
    - 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate ;

#### **Visti:**

- l'art. 53 comma 16, della legge 388/2000 come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e le

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 che dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

#### **Visti inoltre**

- Il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31/12/2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il DM 2/8/2012 con il quale sono stati prorogati i termini per l'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2012

#### **Atteso che:**

- in deroga alle disposizioni richiamate, l'articolo 13, comma 12 bis del D.L. n. 201/2012 prevede che *“Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”*;

**Visto** il Testo Unico dei Regolamenti in materia di entrate comunali, le cui modifiche ed integrazioni in materia di IMU sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

**Ricordato** che con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 23/04/2012, erano state approvate le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU per l'anno 2012:

#### **1.1. aliquote, detrazioni e agevolazioni:**

| <b>categoria</b>   | <b>Aliquota</b> | <b>detrazione</b> |
|--|-----------------|-------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze  | 5,0 per mille   | € 200,00          |
| Abitazione e relative pertinenze possedute da pensionato o disabili avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate   | 5,0 per mille   | € 200,00          |
| Fabbricati strumentali all'attività d'impresa agricola   | 2,0 per mille   |                   |
| fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1; D/2; D/3; D/4; D/6; D/7; D/8; D/9 | 8,2 per mille   |                   |
| Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti   | 9,2 per mille   |                   |

tenuto conto:

- delle riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio maggiori rispetto a quelli preventivati in sede di approvazione di bilancio di circa € 140.000,00
- che il comma 17 dell'articolo 6 del Decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", prevede l'inserimento già dall'esercizio 2012 di un nuovo fondo svalutazione crediti pari al 25% dei residui del titolo I e III dell'entrata anteriori al 2007 pari a circa € 20.000,00;
- che il comma 6 dell'articolo 16 del Decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 prevede una nuova riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio già dall'anno 2012 stimato in € 32.000,00
- che il gettito derivante dall'applicazione dell'IMU deve contribuire alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;

ritenuto, nell'esercizio del potere regolamentare conferito per legge:

- di adottare le aliquote meglio riportate nella parte dispositiva al fine di ottenere, sulla base dei dati relativi all'acconto, un gettito complessivo tale da contribuire a garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione per l'anno 2012;

- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dal combinato disposto dell'art.13, comma 10, citato DL n.201/11 convertito nella L n.214/11 e dell'art. 3, comma 56, della L n.662/66;

2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art.13 comma 10, citato DL n.201/11 convertito nella L n.214/11), mentre la maggiorazione di € 50,00 per i figli di età non superiore ai 26 anni si applica solo se i medesimi hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente nell'immobile.

- di approvare apposita aliquota differenziata per gli immobili ex art. 43 DPR n.917/86 ed appartenenti a società soggette ad IRES, ai sensi dell'art. 13, comma 9, citato DL n.201/11 convertito nella L n.214/11, precisandosi che tale aliquota è da intendersi circoscritta esclusivamente ai fabbricati unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali riportate nella seguente parte dispositiva, esercitando il potere concesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, DL n.201/11, convertito, e dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n.23/11;

- tale ultimo trattamento diversificato trova giustificazione nell'intento di non aggravare la pressione fiscale a carico delle categorie produttive maggiormente colpite dalla attuale crisi economica, circoscrivendolo necessariamente a determinate categorie catastali in ragione delle limitate disponibilità economiche a disposizione dell'Ente, dovendo garantire gli equilibri di bilancio;

- di elevare l'aliquota base ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

Viste:

- le previsioni riguardo al gettito IMU elaborate sulla base dei dati a propria conoscenza che si è potuto acquisire;

- gli incassi relativi all'acconto IMU sulla base delle aliquote base stabilite dallo stato;

- le previsioni di bilancio relative all'IMU anno 2012;

- le agevolazioni e le detrazioni previsti dal Regolamento dell'Imposta Municipale Propria adottate in data odierna;

- le recenti manovre di finanza pubblica che hanno stabilito pesanti riduzioni ai trasferimenti erariali, aggiuntive rispetto a quelle già disposte con pregressi provvedimenti legislativi, computando una diminuzione di risorse che incide significativamente sul bilancio comunale 2012;

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Sulla trattazione del punto della presente seduta, che viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, intervengono:

- Mordini il quale pur prendendo atto della situazione del Comune non è favorevole all'aumento dell'IMU;

- Botti il quale chiede se con l'aumento dell'Imu si risolvono i problemi del Comune;

replica Picchietti

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI nr. 7 favorevoli e nr.3 contrari (Mordini, Botti e Cassettari);

**DELIBERA**

**1) DI RIAPPROVARE, con riferimento all'anno 2012**, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell'IMU ( imposta municipale propria):

**1.1. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni:**

| <b>categoria</b>   | <b>Aliquota</b> | <b>detrazione</b> |
|--|-----------------|-------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze  | 5,00 per mille  | € 200,00          |
| Abitazione e relative pertinenze possedute da pensionato o disabili avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate   | 5,00 per mille  | € 200,00          |
| Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locale   | 5,00 per mille  | 200,00            |
| fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1; D/2; D/3; D/4; D/6; D/7; D/8; D/9 | 9,00 per mille  |                   |
| Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti   | 10,00 per mille |                   |

**1.2 Condizioni per usufruire di aliquote o agevolazioni ai fini IMU:**

- la suesposta aliquota agevolata e detrazione prevista per il pensionato od il disabile ricoverato permanentemente in istituti e per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato è accordata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge con riferimento all'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione delle citate agevolazioni;
- nella citata dichiarazione dovranno essere puntualmente individuate le unità immobiliari oggetto di agevolazione indicando gli identificativi catastali, categoria e rendita; mentre nello spazio riservato alle note, o in un foglio allegato dovrà essere autocertificato che dette ui non risultano locate indicando per il pensionato ed il disabile ricoverato la denominazione, sede e recapiti dell'istituto di ricovero o sanitario;
- Una volta presentata la citata dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi.

**1.3 - Abitazione principale e pertinenze**

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale la destinazione medesima si verifica; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

- La detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiorazione spetta ai genitori residenti, abitualmente dimoranti nell'abitazione e titolari del diritto reale sull'abitazione principale, in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di possesso del fabbricato, ed è rapportata al periodo di effettiva residenza e di abituale dimora del figlio fino alla data del compimento del ventisettesimo anno di età. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro.

**2. di dare atto** che le determinazioni approvate con il presente atto rispettano quanto

- stabilito dal consiglio comunale in materia di entrate comunali per l'anno in oggetto;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione modifica e sostituisce il precedente atto del Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2012 e costituisce atto di indirizzo amministrativo per la cui attuazione viene autorizzato il responsabile dell'Ufficio Tributi;
  4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per dare corso agli adempimenti di questa Amministrazione;
  5. **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. N. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO  
Fto Giovanelli Giampaolo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_16-10-2012\_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Annalisa Antonioni

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Giovanelli Giampaolo

---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.**

a) di regolarità tecnica:

lì, 29/09/2012

Il Responsabile del Servizio  
Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:  
in ordine alla copertura finanziaria:

lì, 29/09/2012

Il Responsabile del Servizio  
Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

lì,

Il Responsabile del Servizio

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

\_\_\_\_\_

